



AGESCI LAZIO

REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA E DEL CONVEGNO CAPI REGIONALE

Aggiornamento del 29/11/2009

1. COMPOSIZIONE

- 1.1 L'Assemblea e il Convegno Regionale hanno i compiti e le composizioni definiti dallo Statuto e dal Regolamento dell'AGESCI.
- 1.2 Lo Statuto Agesci determina la composizione e regola il diritto di voto dei partecipanti al Convegno Capi.
- 1.3 L'Assemblea viene svolta in forma delegata ed è formata dai membri presenti e dai membri partecipanti.
- 1.4 I membri presenti, che hanno diritto di parola, di voto, di elettorato attivo e passivo sono composti da:
 - a) I membri del Consiglio Regionale in carica.
 - b) I delegati di Gruppo (non più di uno per Gruppo).
 - c) Il presidente della cooperativa "La Tenda".
- 1.5 I membri partecipanti, che hanno solo diritto di parola e di elettorato passivo, sono composti da tutti gli altri adulti in servizio in Agesci iscritti all'Assemblea.
- 1.6 Sono delegati di gruppo un capo o una capo, ovvero i soci adulti censiti nella Regione che siano debitamente autorizzati alla conduzione delle Unità per l'anno in corso dai competenti organi associativi di cui all'art. 34 dello Statuto, designato da ogni Co.Ca. fra i suoi componenti.
- 1.7 Tale incarico è incompatibile con il ruoli di membro del Consiglio Regionale e con lo status di Capo a disposizione e di presidente della cooperativa "La Tenda".
- 1.8 Il membro dell'Assemblea svolge con lealtà, disponibilità e responsabilità il proprio ruolo, consapevole di rappresentare la propria realtà, di operare nell'interesse comune, e di costituire un elemento essenziale al funzionamento dell'assemblea.
- 1.9 La regione, la Zona, il Gruppo e i membri dell'Assemblea si impegnano a promuovere la cultura della partecipazione alla democrazia associativa.

2 CONVOCAZIONE

- 2.1 L'Assemblea è convocata congiuntamente dai Responsabili Regionali: in sessione ordinaria almeno una volta l'anno; in sessione straordinaria può essere convocata anche su richiesta dei 2/3 dei membri del Consiglio Regionale e/o del 20% dei capi e degli adulti di cui all'articolo 1.
- 2.2 Il Convegno Capi Regionale è convocato congiuntamente dai Responsabili Regionali ogni tre anni.
- 2.3 Le date prescelte per lo svolgimento dell'assemblea ordinaria e la sommaria indicazione dell'ordine del giorno debbono essere comunicate, anche a mezzo stampa, all'inizio dell'anno scout.
- 2.4 La convocazione dell'Assemblea e del Convegno Capi, rivolta a tutti gli aventi diritto e per conoscenza a tutti gli altri adulti censiti in Regione, deve contenere la data prescelta, l'indicazione della sede, l'ordine del giorno, le mozioni di riferimento, il materiale illustrativo ed altre relazioni o documenti di cui all'articolo 3.2 del presente regolamento.

Deve essere inviata per lettera, e/o e-mail, e/o a mezzo della rivista regionale agli interessati, almeno 30 giorni liberi prima della data prevista.

- 2.5 Nei 30 giorni liberi antecedenti lo svolgimento dell'Assemblea, i Responsabili di Zona sono invitati a convocare una Assemblea e/o una riunione con tutti i delegati di gruppo con lo scopo di:
 - a) proporre argomenti, esprimere pareri ed indirizzi sull'ordine del giorno dell'Assemblea Regionale.
 - b) impegnare, se necessario, i soli Responsabili di Zona a farsi portavoce in Assemblea Regionale di specifici ed adeguatamente circostanziati mandati a nome della Zona stessa.

3 ORDINE DEL GIORNO

- 3.1 Nell'ambito di quanto stabilito dallo Statuto, l'Assemblea ha per oggetto gli argomenti all'ordine del giorno.
- 3.2 Almeno 40 giorni liberi prima della data prevista per lo svolgimento dell'Assemblea, ogni Co.Ca., Consiglio di Zona e delegato può far pervenire, senza formalità, ai Responsabili Regionali proposte di argomenti da sottoporre alla discussione dell'Assemblea. Ogni proposta deve essere accompagnata da una nota illustrativa.
- 3.3 L'inserimento all'ordine del giorno di tali proposte sarà concordato con i proponenti.
- 3.4 Qualora tale inserimento venga effettuato, i responsabili Regionali lo comunicheranno tempestivamente, nei modi e nei termini indicati nell'art. 2.4 del presente regolamento.
- 3.5 L'Assemblea in sessione straordinaria può essere convocata per discutere argomenti di particolare importanza. Qualora la convocazione assuma il carattere dell'urgenza i termini di cui all'artt .2.4 e 3.2 del presente regolamento possono essere ridotti della metà.
- 3.6 Il Convegno Capi ha per oggetto quanto stabilito dall'art. 38 dello Statuto.

4 ACCOGLIENZA

- 4.1 In ogni Assemblea o Convegno Capi Regionale è istituito un servizio di accoglienza per la registrazione dei partecipanti; esso ha inizio un'ora prima di quella indicata nella convocazione per l'apertura dei lavori e finisce un'ora dopo e comunque non oltre il termine di cui all'art. 7.5. del presente regolamento.
- 4.2 Il servizio è diretto di volta in volta da un/una Capo nominato/a dai Responsabili Regionali.
- 4.3 Il/la Capo responsabile, su loro richiesta, comunica ai Presidenti il numero degli iscritti all'Assemblea o al Convegno Capi distinguendo le cifre dei partecipanti e dei presenti.

5 DELEGHE

- 5.1 I membri del Consiglio Regionale in carica, impediti a partecipare, possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un altro membro del medesimo Consiglio.
- 5.2 Le dichiarazioni di delega devono essere consegnate al servizio di accoglienza all'atto della registrazione.
- 5.3 I delegati già presenti in Assemblea non possono comunque farsi rappresentare in caso di temporanea assenza dalla seduta.
- 5.4 In convegno capi non è ammesso nessun tipo di delega.
- 5.5 Il numero massimo di deleghe è 1 (uno).

6 VALIDITÀ

- 6.1 Il convegno Capi è valido qualunque sia il numero dei componenti presenti.
- 6.2 L'Assemblea è validamente costituita:
 - con la presenza personale ovvero per delega della metà più uno degli aventi diritto.
oppure
 - quando vi siano rappresentati almeno la metà più uno dei gruppi censiti in regione.
Un gruppo si intende rappresentato quando sia stato regolarmente registrato all'accoglienza il delegato di gruppo.
- 6.3 La verifica di tale quorum andrà fatta prima di dichiarare validamente aperta l'Assemblea e non sarà soggetta ad ulteriore riesame nel corso della seduta.

7 FUNZIONAMENTO

- 7.1 All'inizio dell'Assemblea o del Convegno Capi vengono eletti i Presidenti (uomo e donna) e il Comitato Mozioni composto da due membri e da un Presidente, su proposta del Consiglio Regionale e di altri componenti l'Assemblea.
- 7.2 Successivamente, su proposta dei Presidenti dell'Assemblea o del Convegno Capi, vengono eletti due Segretari della Presidenza e cinque Scrutatori.

- 7.3 I Responsabili Regionali nominano, 15 giorni prima dell'Assemblea, una Segreteria di consulenza ai fini di agevolare il compito dei Presidenti e raccogliere la necessaria documentazione.
- 7.4 Gli Incaricati Regionali all'Organizzazione provvedono ad istituire uno staff tecnico di Segreteria munito di ogni strumento idoneo per supportare il lavoro durante l'Assemblea o il Convegno Capi.
- 7.5 Dopo un'ora dall'orario di convocazione dell'Assemblea i Presidenti, prendono atto pubblicamente del numero definitivo di presenti, del raggiungimento del quorum e dichiarano valida o meno l'Assemblea.

Entro e non oltre la dichiarazione di validità dell'assemblea debbono essere proposti i nominativi dei candidati da eleggere di cui all'art.13.

Propongono quindi un calendario orario dei lavori e le modalità di trattazione dei diversi argomenti specificandone l'ordine di votazione (cronologico), con annessa costituzione dei gruppi o commissioni di lavoro con compiti referenti o deliberativi. Se non vi sono osservazioni la proposta dei Presidenti si intende accolta. Se vi sono richieste di intervento i Presidenti danno la parola, nell'ordine, per non più di tre minuti, a chi la richiede, chiudendo comunque la discussione entro 15 minuti dall'apertura della seduta.

- 7.6 Sono quindi poste ai voti, le proposte di ordine dei lavori a partire da quella che più si discosta dalla proposta dei Presidenti.
- 7.7 Le commissioni referenti hanno il compito di istruire argomenti per la discussione e votazione in Assemblea. Le commissioni deliberanti decidono sulle questioni loro affidate, a seguito di un dibattito generale assembleare e nei limiti di un documento di indirizzo votato dall'Assemblea stessa.
- 7.8 I Presidenti dirigono i lavori dando e togliendo la parola a chi si iscrive a parlare. È loro compito sovrintendere al lavoro dei Segretari, degli Scrutatori e del Comitato Mozioni.
- 7.9 È sempre facoltà dei Presidenti concedere la parola a chiunque e per particolari argomenti di interesse generale.

8 VERBALE

- 8.1 I Segretari della Presidenza provvedono a redigere il verbale che deve contenere:
- l'ordine cronologico dei lavori;
 - una breve sintesi degli interventi;
 - il testo delle mozioni sottoposte a votazione con il relativo risultato;
 - i risultati delle elezioni;
 - una breve sintesi delle altre decisioni prese.
- 8.2 Il verbale deve essere sottoscritto dai Segretari alla Presidenza e dai Responsabili Regionali che, d'intesa con l'Incaricato Stampa Regionale, ne cureranno la pubblicazione sulla rivista associativa regionale.

- 8.3 Ogni iscritto all'Assemblea o del Convegno Capi può chiedere che il suo intervento venga messo a verbale, per intero o parti di esso, presentando il testo scritto prima della chiusura dei lavori.

9 MOZIONI

- 9.1 L'Assemblea e il Convegno Capi deliberano a mezzo di mozioni presentate per iscritto, da uno o più presenti, al Comitato Mozioni nei tempi stabiliti dalla Presidenza e comunicati all'inizio dei lavori.
- 9.2 Il Comitato Mozioni, d'intesa con i presentatori, può apportare delle modifiche alle mozioni stesse, nonché coordinare tra di loro mozioni di contenuto analogo, prima di presentarle alla Presidenza.
- 9.3 Prima della conclusione dei lavori il Comitato Regionale può presentare mozioni che integrino quelle già approvate, allo scopo di coordinarle.
- 9.4 Qualora su uno stesso argomento venissero presentate una o più mozioni o emendamenti, questi verranno posti in votazione iniziando da quella/o il cui significato è, a giudizio del Comitato Mozioni e dei Presidenti, più radicale rispetto all'argomento in discussione.
- 9.5 I presidenti metteranno ai voti una deliberazione per punti separati sia per propria iniziativa, sia su iniziativa del/dei Proponente/i, sia su richiesta di almeno dieci delegati.
- Il proponente o uno dei proponenti la mozione in discussione ha sempre diritto ad una replica.
- 9.6 Una mozione d'ordine ha lo scopo di introdurre variazioni al corso dei lavori; va presentata da almeno 10 partecipanti, per iscritto, direttamente alla Presidenza che la comunica all'Assemblea o al Convegno Capi al termine dell'intervento in corso; viene messa in votazione dopo un intervento favorevole ed uno contrario.
- 9.7 I Presidenti dell'Assemblea Regionale non sono soggetti ai vincoli del comma precedente per quanto concerne la presentazione delle mozioni d'ordine.

10 INTERROGAZIONI

- 10.1 In ogni Assemblea è previsto uno spazio di non più di 30 minuti da riservare ad interrogazioni sinteticamente formulate su eventi di vita associativa regionale.
- 10.2 Il presentatore ha diritto ad illustrarle per non più di tre minuti.
- 10.3 Segue una risposta dei membri del Comitato Regionale per non più di cinque minuti.
- 10.4 A seguito della risposta può essere presentata una mozione fuori ordine del giorno, sottoscritta da almeno 20 firme, che viene inserita nel calendario dei lavori dell'Assemblea con tempi e modalità stabilite dai Presidenti.

11 RACCOMANDAZIONI

- 11.1 I presenti e i partecipanti all'Assemblea possono presentare per iscritto, direttamente ai Presidenti dell'Assemblea, suggerimenti sotto forma di raccomandazioni
- 11.2 Le raccomandazioni vengono fatte proprie dall'Assemblea con la favorevole maggioranza dei voti espressi.
- 11.3 Le raccomandazioni non vincolano l'organo destinatario del suggerimento.

12 VOTAZIONI

- 12.1 Le deliberazioni sono prese con votazione simultanea per alzata di mano.
- 12.2 La votazione è valida se ha votato la metà più uno dei presenti aventi diritto al voto.
- 12.3 In caso di votazione non valida i Presidenti stabiliscono una sospensione dei lavori. Alla ripresa viene rimessa in votazione la mozione. In caso di nuova votazione non valida i Presidenti dichiarano chiusi i lavori dell'Assemblea.
- 12.4 I voti favorevoli, quelli contrari e gli astenuti vengono separatamente computati.
- 12.5 L'Assemblea ed il Convegno Capi Regionali deliberano con la favorevole maggioranza (50% + 1) dei voti espressi.
- 12.6 Fanno eccezione le mozioni d'ordine tendenti a modificare l'orario di chiusura della seduta che devono essere approvate dalla metà più uno degli aventi diritto presenti.

13 ELEZIONI

- 13.1 Il Comitato Regionale del Lazio è composto dai Responsabili Regionali, l'Assistente Ecclesiastico Regionale e sei membri al Collegio. Per l'elezione dei membri del Comitato Regionale, lo stesso Comitato deve proporre un numero di candidati non inferiore al numero dei posti da coprire e dovrà illustrarne le motivazioni.
- 13.2 I nominativi dei candidati al Comitato Regionale devono essere resi noti con la circolare di convocazione dell'Assemblea o con successivo comunicato a cura dei Responsabili Regionali.
- 13.3 I membri dell'assemblea possono proporre candidature per il comitato regionale, incaricati alle branche e per l'incarico di consigliere generale, con comunicazione diffusa a tutti i gruppi tramite segreteria regionale entro 15 giorni dall'assemblea, illustrando motivazioni e un breve profilo del candidato.
- 13.4 Ogni candidato dovrà essere presente all'Assemblea prima della votazione ed accettare la candidatura. Qualora un candidato non possa essere presente, è ammesso che la candidatura sia stata formalmente accettata per iscritto, da allegarsi agli atti del verbale, ovvero, tale accettazione sia pervenuta ai presidenti tramite altri mezzi di comunicazione.
- 13.5 È compito dei Presidenti stabilire l'ora iniziale e finale per lo svolgimento delle elezioni.
- 13.6 Le elezioni avvengono a scrutinio segreto.

- 13.7 I candidati al Comitato Regionale risultano eletti qualora ottengano almeno i 2/3 dei voti espressi nelle prime due votazioni o la maggioranza (50% + 1) dei voti espressi nella successiva.
- 13.8 Nel caso in cui il numero dei candidati fosse maggiore del numero dei posti vacanti, risulteranno eletti tra loro quelli che avranno riportato il numero maggiore dei voti.
- 13.9 Per l'elezione dei Consiglieri Generali, ciascun Capo avente diritto potrà esprimere un numero di preferenze non superiore ai 2/3 del numero dei consiglieri da eleggere. L'eventuale arrotondamento verrà calcolato per eccesso.
- 13.10 I candidati all'incarico di Consigliere Generale risultano eletti nell'ordine dei voti conseguiti e nei limiti dei posti da ricoprire.
- 13.11 Qualora uno dei membri del Comitato Regionale rassegni le dimissioni dal Collegio, le stesse diverranno operative al termine della prima Assemblea Regionale in programma dopo le sue dimissioni.

14 MODIFICHE AL REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA E DEL CONVEGNO CAPI REGIONALE

- 14.1 Il testo delle mozioni di modifica del Regolamento dell'Assemblea e del Convegno Capi Regionale deve essere scritto e distribuito ai votanti; queste mozioni vengono poste in votazione per ultime e, qualora approvate, entrano in vigore dall'Assemblea seguente.
- 14.2 Le norme così modificate vengono pubblicate sulla stampa associativa regionale.

15 DELIBERE NULLE

- 15.1 È nulla ogni decisione presa in contrasto con quanto stabilito dello Statuto, dal Regolamento e da qualsivoglia delibera del Consiglio Generale impegnante le Regioni.